

## 1. Oggetto del servizio e disciplina applicabile

Il presente servizio è volto a consentire a quanti hanno compiuto diciott'anni nel 2020 (utenti) di generare, gestire e spendere i "buoni" strumentali all'utilizzo della Carta elettronica, cd. "Bonus Cultura", del valore di 500€.

Il servizio è disciplinato dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.<sup>1</sup> e dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 dicembre 2020, n. 192, "Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", che individua i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>2</sup> (d'ora in avanti "decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020").

Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate le presenti condizioni d'uso, al fine di esplicitare le modalità operative di utilizzo del Bonus Cultura.

Il presente servizio è fornito dal Ministero della cultura (MiC).

## 2. Accesso ed utilizzo del servizio attraverso identità digitale

L'accesso al servizio è consentito esclusivamente, previa registrazione sulla piattaforma ufficiale "18app", attraverso l'utilizzo dell'identità digitale attribuita all'utente a seguito del perfezionamento di un contratto con uno dei fornitori di identità digitali aderenti al Sistema pubblico di identità digitale [SPID]. Ogni questione connessa all'esecuzione di tale contratto e al rapporto tra l'utente ed il fornitore della propria identità digitale [SPID] sarà disciplinata esclusivamente dal relativo contratto.

L'utente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di generazione, gestione e spesa dei buoni attraverso la citata identità digitale e che, pertanto, chiunque entrasse comunque in possesso delle proprie credenziali di gestione dell'identità digitale potrà essere abilitato all'utilizzo del servizio medesimo al suo posto.

Al riguardo l'utente prende atto di essere stato informato dal fornitore della propria identità digitale dell'obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso delle citate credenziali al fine di consentirne il blocco immediato.

## 3. Utilizzo dei buoni di spesa

I buoni generabili attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto dei seguenti beni e servizi, di cui all'art. 5, commi 2 e 2bis, del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per "spettacoli dal vivo" si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);
- b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

<sup>1</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

<sup>2</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/17/21G00039/sg>

- e) corsi di musica;
- f) corsi di teatro;
- g) corsi di lingua straniera;
- h) prodotti dell'editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all'odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi);
- i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

I buoni devono essere generati, gestiti e spesi in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale [www.18app.italia.it](http://www.18app.italia.it).

È vietato:

- effettuare qualsiasi forma di cessione a terzi dei buoni generati attraverso il servizio, così come del relativo valore;
- utilizzare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte dell'acquisto di beni o servizi diversi rispetto a quelli di cui alle lettere da a) ad i) che precedono;
- effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio;
- acquistare, nell'ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già acquistato.

Nel caso di restituzione di beni acquistati con il Bonus Cultura, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni di valore corrispondente a quello del bene in restituzione, entro il termine di scadenza di utilizzo del beneficio, ovvero il 28 febbraio 2022. Non è, in ogni caso, consentito al beneficiario ricevere somme in denaro, né acquistare beni differenti da quelli elencati all'art. 5, commi 2 e 2 bis, del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020, o con modalità differenti da quelle stabilite dalla disciplina applicabile.

#### **4. Vigilanza e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020, il Ministero della cultura *“vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di usi difformi o violazioni delle norme del [...] decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciali ammessi, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT può disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 1”*.

#### **5. Responsabilità del fornitore del servizio, dei fornitori dell'identità digitale e degli esercenti commerciali**

Il fornitore del servizio compirà ogni ragionevole sforzo per garantire il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta.

L'utente, tuttavia, prende atto ed accetta che qualora tale servizio dovesse risultare inutilizzabile per effetto del verificarsi di eventuali problemi tecnici, nessuna responsabilità graverà sul Ministero della cultura.

La SOGEI (Società Generale d' Informatica) garantisce il valore soglia del 98% per l'operatività dell'applicazione "18app" attiva 7 giorni alla settimana h24.

L'utente prende altresì atto che, qualora l'impossibilità di utilizzare il presente servizio dipendesse dall'indisponibilità o dal malfunzionamento del servizio di identità digitale, qualsivoglia responsabilità sarà disciplinata esclusivamente dal contratto in essere tra l'utente medesimo ed il fornitore dell'identità digitale da esso prescelto.

Il rapporto relativo all'acquisto di beni e servizi rimane disciplinato esclusivamente dalle regole di tale rapporto rispetto al quale il fornitore del servizio rimane completamente estraneo.

## **6. Privacy**

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura.

I dati personali dell'utente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell'apposita informativa al seguente link:

[https://www.18app.italia.it/static/18app\\_infoprivacy\\_completa.pdf](https://www.18app.italia.it/static/18app_infoprivacy_completa.pdf)

NON COPIARE